REGOLAMENTO (CEE) N. 2536/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi, dei codici NC 7113 11 00 e 7113 19 00, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4257/88, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1987;

considerando che i prodotti ripresi nell'allegato II, parte 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 sono sottoposti alla base di referenza di 2 % di queste importazioni;

considerando che le minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi, dei codici NC 7113 11 00 e 7113 19 00 la base di riferimento è fissata a 9 044 000 ECU; che, in data 18 aprile 1989, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Tailandia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rilevato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 25 agosto 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

Codice NC	Designazione delle merci
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:
7113 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
7113 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1989.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.